

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 785

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(URBANI)

e dal Ministro dell'interno
(MARONI)

di concerto col Ministro del tesoro
(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti
locali in materia di personale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, che si compone di tre articoli, intende assolvere a due esigenze fondamentali ed urgenti, entrambe riferite al personale degli enti locali.

In concreto, si tratta di assicurare una sistemazione del personale degli enti che abbiano dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993 e di adeguare la normativa concernente la rilevazione dei carichi di lavoro per la definizione delle piante organiche e le assunzioni di personale per quegli enti che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.

Per quanto concerne il primo aspetto provvede l'articolo 1 del presente decreto-legge per fronteggiare gli inconvenienti che derivano dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che si sono rivelati come elementi di rigidità per la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993.

In particolare, in base alla citata normativa il personale degli enti dissestati non può trovare collocazione mediante il procedimento di mobilità, in quanto le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono state provvisoriamente determinate sulla base di posti coperti al 31 agosto 1993.

Inoltre fino al 31 dicembre 1996 le stesse amministrazioni possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazione nella misura complessiva del 15 per cento, di cui solo il 5 per cento viene destinato alle procedure di mobilità.

Una ulteriore difficoltà deriva dalla disposizione del comma 3 dell'articolo 80 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, che per il personale dipendente dagli enti di cui

trattasi ha applicato i nuovi istituti previsti dalla legge n. 537 del 1993 ed ha quindi sostituito al sistema della mobilità l'istituto della immediata messa in disponibilità, con l'eventualità della cessazione del rapporto di lavoro.

Sono rimasti attualmente in sospenso i provvedimenti di mobilità per 21 comuni - tra i quali il comune di Napoli - che hanno già ottenuto l'approvazione del risanamento da parte del Ministero dell'interno, con 1.814 dipendenti interessati.

Presso il Ministero dell'interno sono in istruttoria ulteriori 24 ipotesi di bilancio con almeno 460 dipendenti in mobilità.

In pratica il comma 1 dell'articolo 1 consente che ai comuni che hanno dichiarato il dissesto anteriormente al 1° gennaio 1994 ed ottengono l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1994 continuino ad applicarsi le precedenti disposizioni con l'applicazione del regime di mobilità mediante l'assegnazione definitiva ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti o in alternativa con il riassorbimento da parte dello stesso ente locale per posti resisi comunque disponibili per cessazione dal servizio.

Il successivo comma 2, fino a quando perdura lo stato di dissesto, stabilisce la non applicazione della norma prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per la prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

Il comma 3, interpretando l'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, attribuisce il contributo erariale per il trattamento economico del personale in mobilità anche agli enti che fanno rientrare in organico il personale stesso.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne poi l'articolo 2 del presente decreto-legge si vuole portare a compimento il disegno normativo già delineato con l'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel quale si prevedeva che fossero sottoposti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, ai controlli centrali, previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche e sulle assunzioni di personale, esclusivamente gli enti locali in situazioni strutturalmente deficitarie così come definite dallo stesso decreto legislativo.

Si prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 3, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in modo tale che gli enti locali in equilibrio finanziario possano assumere personale per coprire il 50 per cento dei posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, e assumere personale a tempo determinato fino alla rideterminazione delle nuove dotazioni organiche.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, invece, possono procedere alla predetta rideterminazione senza rilevazione dei carichi di lavoro, in considerazione delle loro limitate strutture organizzative.

Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, invece, devono procedere alla predetta rideterminazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro con idonea metodologia

approvata dalla Giunta che ne attesta, nel medesimo atto, anche la congruità.

Di poi, nell'adeguare a tale regime normativo la preesistente disciplina prevista dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 2 del medesimo articolo 2 è finalizzato a consentire l'immissione nei ruoli degli enti locali interessati del personale già assunto a tempo determinato per la realizzazione dei «progetti finalizzati». Tenuto conto del breve termine che intercorre dal momento dell'approvazione del presente decreto alla data ultima (19 luglio 1994) entro la quale è data tale facoltà, si è ritenuto necessario consentire la prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro fino al 31 dicembre 1994; ciò anche al fine di consentire agli enti di continuare ad avvalersi di personale già adeguatamente formato.

L'articolo 4 infine dispone per l'entrata in vigore del decreto-legge.

L'unito provvedimento non è stato corredato dalla relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376.

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e per l'assunzione di personale per gli enti locali che versino in situazioni strutturalmente deficitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati)

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto ovvero otterranno entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

Articolo 2.

*(Disposizioni relative agli enti locali
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie)*

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27.

11-ter. Le disposizioni dei commi 8, 23 e 27 non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non si trovino in condizioni di squilibrio finanziario».

2. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1994 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis.

Articolo 3.

(Efficacia delle norme)

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - URBANI - MARONI - DINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

